

398.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	25333	GREGGI	25336, 25337, 25340 25341, 25342, 25343, 25344 25345, 25346, 25348, 25353
Proposte di legge (Annunzio)	25333	IOTTI LEONILDE	25355
Regolamento della Camera dei deputati (doc. II, n. 1) (Seguito dell'esame):		LUCIFREDI	25349, 25350, 25351, 25353, 25355
PRESIDENTE	25333, 25343, 25346	LUZZATTO, <i>Relatore</i>	25340, 25341, 25342, 25346 25347, 25350, 25351, 25352
ANDREOTTI	25343, 25350, 25353	ROBERTI	25338, 25340, 25354
BOZZI, <i>Relatore</i>	25334, 25335, 25336	ROGNONI, <i>Relatore</i>	25339, 25349, 25354
BRONZUTO	25353	TERRANA	25336, 25338, 25340
CAPRARA	25334, 25335, 25337, 25340, 25348 25349, 25350, 25351, 25252, 25354	Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	25333
CERAVOLO DOMENICO	25355	Per lo svolgimento di interrogazioni:	
		PRESIDENTE	25355
		RUSSO CARLO, <i>Ministro senza porta-</i> <i>foglio</i>	25355
		SERVELLO	25355

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Belci, Colleselli, Sgarlata e Spora.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LUZZATTO ed altri: « Riduzione dal 21° al 18° anno del limite per la maggiore età » (3034);

MAGGIONI ed altri: « Inserimento dell'emblema dello Stato nella bandiera nazionale » (3035);

CATTANEI ed altri: « Ulteriore contributo statale per la costruzione di un superbacino di carenaggio galleggiante nel porto di Genova » (3036).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

L'onorevole Luzzatto ha chiesto l'urgenza per la sua proposta di legge.

Pongo in votazione tale richiesta.

(È approvata).

Annunzio di sentenze dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 2 febbraio 1971 copie delle sentenze nn. 11, 12 e 14 della Corte

stessa, depositate in pari data in Cancelleria con le quali la Corte ha dichiarato:

« la illegittimità costituzionale dell'articolo 446 del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui esclude che l'imputato possa chiedere e il giudice possa concedere un termine maggiore di cinque giorni per preparare la difesa » (doc. VII, n. 106);

« la illegittimità costituzionale dei commi primo, secondo e quinto dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), nonché del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale" » (doc. VII, n. 107);

« la illegittimità costituzionale dell'articolo 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicizia, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta » (doc. VII, n. 108).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Seguito dell'esame del regolamento della Camera dei deputati (doc. II, n. 1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del regolamento della Camera dei deputati.

Come la Camera ricorda nella seduta antimeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 24.

Si dia lettura dell'articolo 25.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Stabilito il programma, il Presidente dispone che si riuniscano i rappresentanti dei Gruppi al fine di definirne le modalità e i tempi di applicazione adottando il calendario delle successive due settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Quando non si raggiunga l'accordo su tale calendario, l'Assemblea decide sulle proposte presentate, sentiti i proponenti e, per non più di cinque minuti ciascuno, un oratore per Gruppo. Non sono ammissibili proposte che comportino modificazioni del programma o che rendano impossibile l'attuazione di talune sue parti.

3. Il calendario adottato ai sensi del comma precedenti è stampato e distribuito.

4. La procedura prevista per l'adozione si applica anche per l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, presentate da un presidente di Gruppo o dal Governo ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

1. Stabilito il programma, il Presidente dispone che si riuniscano i rappresentanti dei gruppi per stabilire il calendario delle successive due settimane, che viene stampato e distribuito.

2. Quando non si raggiunga l'accordo su tale calendario, l'Assemblea decide per alzata di mano sulle proposte presentate sentiti i proponenti e, per non più di dieci minuti, un oratore per gruppo.

25. 3. Natoli, Caprara, Milani, Pintor, Bronzuto.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. Non è necessario che io illustri questo emendamento. Comunque, visto l'esito della discussione di ieri, io vorrei insistere perché si tenga conto soprattutto dei motivi politici, che per la verità ieri non hanno avuto fortuna.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'emendamento all'articolo 25 ?

BOZZI, Relatore. Questo articolo 25 inerte al sistema di cui ieri abbiamo già approvato, con l'articolo 24, i principi conseguenziali. Pertanto insistiamo nel testo della Giunta.

CAPRARA. Ritiriamo il nostro emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Ciascuna Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità con le decisioni adottate a norma degli articoli 24 e 25. A tal fine il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza che delibera d'intesa con i rappresentanti dei Gruppi nella Commissione. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Con analoga procedura ciascuna Commissione può stabilire modalità e tempi di esame di argomenti non compresi nel programma o nel calendario.

3. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti secondo i criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori della Camera. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.

4. Il Presidente della Camera ha facoltà di revocare le convocazioni delle Commissioni in relazione alle esigenze dei lavori dell'Assemblea ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., sostituire il secondo periodo con il seguente:

A tale fine provvede il presidente della Commissione, udito, ove ne sia richiesto, l'ufficio di presidenza della stessa.

26. 1.

Lucifredi,

Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3., sostituire le parole da: Il Presidente, fino alla parola: invitare, con le parole: Il Presidente della Camera può sempre, sentiti i rappresentanti dei gruppi, invitare; sostituire le parole da: Il Presidente,

fino alla parola: necessario, con le parole: Il Presidente della Camera può inoltre, sentiti i rappresentanti dei Gruppi e quando lo ritenga necessario, convocare.

26. 3. **Milani, Caprara, Pintor, Natoli, Bronzuto.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. Il nostro emendamento riguarda il comma terzo che si riferisce alla possibilità da parte del Presidente della Camera di invitare i presidenti delle Commissioni ad inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti. Noi proponiamo di stabilire che il Presidente della Camera possa provvedere a queste incombenze — e quindi possa intervenire — sentiti i rappresentanti dei gruppi e, quando lo ritenga necessario, in modo tale che anche qui l'intervento dei gruppi serva in qualche modo ad impedire che il Presidente abbia da solo la responsabilità e quindi anche l'onere politico di provvedere. Cioè è una misura tesa non a limitare i poteri del Presidente, ma a conservare al Presidente quella funzione preminente nei confronti dell'Assemblea alla quale noi in particolare come minoranza teniamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 26?

BOZZI, *Relatore*. L'obbligo del Presidente, che con l'emendamento Caprara si vorrebbe rendere istituzionale, di sentire i rappresentanti dei gruppi può essere un principio che il Presidente, nella sua discrezionalità, nel suo senso di correttezza e di moderazione potrà senz'altro applicare; non ne farei però un principio rigido, anche per evitare un certo appesantimento procedurale.

Vi possono essere situazioni in cui il Presidente può fare a meno di questa consultazione.

Quindi è preferibile affidarsi al senso di discrezionalità e di moderazione del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene l'emendamento 26. 3, del quale ella è cofirmatario, non accettato dal relatore?

CAPRARA. Signor Presidente, non insisto sulla votazione ma debbo mettere in evidenza che esso — come del resto gli altri da noi presentati — è stato riconosciuto in qual-

che modo fondato. Evidentemente noi non insistiamo ma l'emendamento scaturiva dalla evidente considerazione che non tutti i Presidenti sono uguali e se una procedura viene osservata in un caso potrebbe anche darsi che in altri non lo sia.

Ripeto, non si tratta di intervenire per limitare i poteri del Presidente ma al contrario per dare maggiore autorità al Presidente al di sopra delle parti. Praticamente l'unica garanzia che con questo Regolamento ci rimane è fondata sull'imparzialità, del resto ampiamente sperimentata, del Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Lucifredi è assente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento 2. 1.

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Il Presidente della Camera o della Commissione annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro fermo sempre il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 83. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano sentiti un oratore contro e uno a favore, per non più di dieci minuti ciascuno.

2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori della Camera e della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso l'ultima parte del comma precedente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Il Presidente della Camera o della Commissione, prima di chiudere l'ultima seduta della settimana, annuncia l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei lavori della settimana successiva, fermo sempre il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 83.

27. 1.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Questo emendamento fa riferimento all'articolo 24 che è stato già approvato, nel quale, al primo comma, si afferma che la Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. Abbiamo visto che questa programmazione dei lavori può arrivare fino a un termine di tre mesi purché sia approvata all'unanimità. Ora nell'articolo 27, secondo l'ultimo testo presentato dalla Giunta, si vede che dai tre mesi auspicati si scende a due giorni, almeno in pratica.

Per la verità si raddoppia rispetto alla situazione attuale perché, in base al Regolamento vigente i lavori possono essere per così dire programmati solo di giorno in giorno. Tuttavia raddoppiare rispetto ad un giorno significa guadagnare soltanto un altro giorno. Così in pratica dalla tendenza espressa nello articolo 24 di programmare i lavori fino a tre mesi, poiché l'unanimità sarà raramente raggiunta, si scende a programmare i detti lavori soltanto per due giorni.

Credo perciò che sarebbe molto più serio e realistico, ed anche possibile, programmare i lavori almeno per la durata di una settimana. Per cui si potrebbe prevedere che il Presidente della Camera o della Commissione (questo è il contenuto del mio emendamento) prima di chiudere l'ultima seduta della settimana, annunci l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei lavori della settimana successiva, fermo restando il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 83.

Questo mio emendamento si inserisce al primo comma dell'articolo 27 e sostituisce soltanto il primo periodo, nel senso che rimane in vigore il secondo periodo di tale primo comma secondo il quale, se vi è opposizione, l'Assemblea può decidere, sentito un oratore per parte.

Nel quadro della programmazione e al fine di dare alla Camera ed a noi stessi la possibilità di una adeguata preparazione e dopo aver posto l'obiettivo massimo che mi sembra alquanto utopistico dei tre mesi, a me sembra che non si debba scendere ad un obiettivo minimo di due giorni, che lascia praticamente la situazione invariata.

Credo che sarebbe cosa possibile stabilire l'ordine dei lavori per l'arco di una settimana raggiungendo l'accordo con i gruppi e credo che con ciò si renderebbe molto più facile ed efficiente la partecipazione di tutti i parlamentari ai lavori stessi.

Questo è lo spirito del mio emendamento che, ripeto, tende a concretizzare su un piano ridotto ma possibile in linea pratica, il principio della programmazione dei nostri lavori.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., sopprimere le parole da: Se vi è discussione, fino alla fine del comma.

Sostituire il comma 2., con il seguente:

L'ordine del giorno è formato sulla base del calendario o dello schema dei lavori.

27. 2.

Terrana.

TERRANA. Ritiro questo emendamento, che, conseguenziale a quello all'articolo 24 non approvato, deve ritenersi, credo, decaduto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1., sopprimere le parole da: Se vi è discussione l'Assemblea, fino alla fine del comma.

27. 3. **Caprara, Milani, Pintor, Natoli, Bronzuto.**

Al comma 2., sopprimere le parole da: non si applica in questo caso, fino alla fine del comma.

27. 4. **Caprara, Milani, Pintor, Natoli, Bronzuto.**

CAPRARA. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti proposti all'articolo 27?

BOZZI, *Relatore*. L'emendamento Greggi 27. 1 è molto simile all'emendamento dell'onorevole Terrana, illustrato ieri, e poi ritirato dallo stesso onorevole Terrana. La Giunta si è soffermata su questo tema; l'onorevole Terrana parlava di schema dei lavori, l'onorevole Greggi parla in maniera più precisa e rigida addirittura di ordine del giorno, ma i due concetti hanno un fondamento comune. La Giunta è stata contraria a questa determinazione settimanale, ed il motivo è stato ripetuto anche ieri dall'onorevole Andreotti. Si ritiene che attraverso questa forma si possa correre il rischio di non avere più quell'incentivo a trovare l'accordo unitario sulla programmazione, che costituisce l'*optimum* al quale si dovrà tendere. Se si stabilisce il principio che si decide di settimana in settimana, si può perdere quella visione di un programma concordato tra tutti i gruppi. Questa è la ragione fondamentale dell'opposizione della Giunta. Quel principio potrebbe essere, in sostanza, un'arma surrettizia per svuotare di contenuto quello schema generale verso la cui attuazione si tende.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene i suoi emendamenti 27. 3 e 27. 4, non accettati dalla Giunta?

CAPRARA. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 27. 1 non accettato dalla Giunta?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti. La proposta relativa può essere presentata soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., sopprimere le parole da: la proposta relativa, fino alla fine del comma.

28. 1. **Pintor, Caprara, Milani, Natoli, Bronzuto.**

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Noi siamo nettamente contrari a modificare l'articolo 28 attualmente in vigore, e questa volta vorremmo, per la verità, insistere sulla nostra proposta. L'aggiunta che è stata fatta, e che ci può venire presentata come aggiunta di carattere esplicativo (prevedo che questa sia la posizione di coloro che la sostengono), è tale, comunque, praticamente da limitare questo articolo del regolamento, che per la verità non è mai stato contestato nella sua serietà e nella sua efficacia. Questo articolo del progetto di nuovo regolamento che corrisponde, se non erro, all'articolo 69 del regolamento vigente, è uno

degli strumenti che consentono alla minoranza, ma anche e soprattutto alla maggioranza di fare in modo che l'ordine del giorno non venga modificato da eventuali colpi di mano. La maggioranza che dichiara qui di volere impedire che questi colpi di mano si facciano, sembra in contraddizione con se stessa.

Infatti, la garanzia, per la maggioranza, che l'ordine del giorno non venga modificato dai cosiddetti colpi di mano sta nel fatto che occorre una maggioranza di tre quarti per fare in modo che l'Assemblea discuta e deliberi su materie che non siano all'ordine del giorno. Quando però si prevede che questa proposta deve essere fatta soltanto all'inizio della seduta e quando si stia per passare ad un altro punto dell'ordine del giorno, si introduce una limitazione inaccettabile, che già nel passato è stata denunciata come assolutamente improponibile.

Non voglio dilungarmi e voglio rimanere fedele il più possibile allo schema che ci siamo proposti, cioè quello di un contributo stringato e di merito. Vorrei però chiedere ad alcuni componenti della Giunta, ed in particolare all'onorevole Bozzi se sia ancora d'accordo con le posizioni sostenute in una altra occasione, e per l'esattezza nella seduta del 17 ottobre 1967, dedicata alla discussione del disegno di legge sull'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

L'onorevole Bozzi, in detta seduta, sostenne un riferimento esplicito all'articolo 69, chiedendo che si votasse sull'inserimento della risposta alle interrogazioni sul banditismo sardo, che si trovavano per l'appunto all'ordine del giorno, e presentando tale richiesta nel momento in cui la maggioranza aveva dichiarato — senza votarla — la prosecuzione della seduta-fiume. Addirittura l'onorevole Bozzi sostenne, giustamente, che il richiamo all'articolo 69 — diventato oggi articolo 28, così ampiamente corretto — non soltanto si poteva presentare in qualsiasi momento, ma si poteva presentare addirittura nel momento in cui la maggioranza aveva stabilito — senza votarla — la seduta-fiume. Nel caso attuale, la posizione di questa norma, cosiddetta esplicativa, contraddice profondamente la citata posizione, e quindi toglie alle minoranze, nonché alla maggioranza, un diritto essenziale, cioè quello di proporre che un fatto emergente abbia la maggioranza dei voti in quel momento e diventi l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Sull'argomento, signor Presidente, vorrei chiedere a tutti i componenti della Giunta del

regolamento di riflettere. Io escludo nel modo più tassativo che questa specificazione sia stata fatta in relazione a recentissimi casi di rifiuto di votazione a richiesta di una minoranza per l'applicazione dell'articolo 69.

Chiedo però alla Giunta del regolamento di riflettere su questo punto; sarebbe assolutamente grave che noi limitassimo la norma in questo modo.

Non si tratta — vorrei lo si dicesse chiaramente — di una norma esplicativa, ma di una modifica dell'articolo 69. Soprattutto, chiedo, a coloro che nel passato si sono serviti di detto articolo, come possano conciliare l'accettazione di questa norma con quello che in altri momenti (in particolare, nella prima citata seduta) hanno invece direttamente sostenuto. Mi riferisco a tutti i gruppi, ed in particolare ai compagni del gruppo del partito comunista italiano, i quali hanno sostenuto in passato, in occasione di discussioni decisive per quanto riguarda la posizione internazionale dell'Italia (come ad esempio nel 1953) la validità piena di una richiesta di cambiamento dell'ordine del giorno sulla base dell'articolo 69.

Posso capire tutte le ragioni del nuovo corso politico, ma non posso capire, signor Presidente, che il nuovo corso politico faccia totalmente abbandonare delle posizioni fondamentali per la difesa delle minoranze e del loro diritto a far valere i propri poteri in Assemblea. In questo caso, signor Presidente, si tratta addirittura di un diritto della minoranza, che indirettamente garantisce la maggioranza grazie alla maggioranza di tre quarti prevista per modificare l'ordine del giorno; ciò significa che si tratta di una norma fondamentale per la libertà di discussione in questa Assemblea. Rinnovo la richiesta che la Giunta rifletta su questa nuova modificazione apportata al regolamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere infine: da 10 deputati o da un presidente di gruppo; dopo le parole: tre quarti, aggiungere le parole: dei votanti.

Bozzi, Rognoni, Terrana.

L'onorevole Terrana ha facoltà di svolgerlo.

TERRANA. Il nostro emendamento consta di due parti. La prima è soltanto esplicativa. Abbiamo proposto di aggiungere l'espressione

« dei votanti » laddove è prevista una maggioranza dei tre quarti per chiedere l'inserimento di nuove materie nell'ordine del giorno. Credo che la precedente dizione andasse interpretata in questo senso anche senza l'inserimento da noi proposto, che è stato fatto, quindi, solo per evitare il dubbio che poteva nascere.

La seconda parte del nostro emendamento si propone che la richiesta venga presentata o da un presidente di gruppo oppure da dieci deputati. Ci è sembrato fosse opportuno stabilire questa limitazione: è un fatto eccezionale, come tale è, certamente, l'ipotesi prevista da questo articolo, trattandosi di modificare l'ordine del giorno già annunciato dal Presidente nella seduta precedente.

Lo riteniamo un fatto del tutto particolare perché interferisce sulle garanzie a tutela del singolo deputato, il quale, conoscendo *a priori* l'ordine del giorno, può essere assente anche per motivi giustificati da una seduta, ignorando che poi in quella seduta venga in discussione un argomento che, in ipotesi, lo interessi in modo particolare. Abbiamo ritenuto quindi che fosse opportuno che la responsabilità di una tale richiesta fosse assunta o ufficialmente da un presidente di gruppo o almeno da un numero sufficiente di parlamentari.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Personalmente sono un po' perplesso circa l'emendamento presentato dall'onorevole Caprara, poiché effettivamente questa situazione enunciata dalla modifica costituisce una innovazione nei confronti della precedente norma regolamentare. Non credo che sia un miglioramento *in melius*, ma piuttosto una *reformatio in peius* dato che si stabilisce un limite e un vincolo che in alcuni casi può apparire strano.

Vorrei dare una spiegazione logica, se è possibile, di questa precisazione fatta dal testo della Giunta al punto 2. La Giunta ritenne che la modifica dell'ordine del giorno attraverso l'inserimento di un nuovo argomento sia logico farla quando si è finita la discussione di un argomento e si sta per passare ad un altro; cioè quando la seduta ha quel tempo di pausa durante il quale, se si è verificato un fatto nuovo o se uno dei parlamentari ritiene di avere percepito qualcosa di straordinario possa chiedere di inserirlo, altrimenti sarebbe non l'inserimento di un

nuovo argomento ma sarebbe un troncamento lo argomento che si sta discutendo per inserirne un altro.

Questa è la logica della modifica. Se sia approvabile, apprezzabile o non apprezzabile, questo è un altro ragionamento, è un fatto opinabile. La logica non era certo quella di impedire al singolo parlamentare di far presente la sua istanza su un nuovo elemento che sia potuto emergere, ma quella di regolare il momento in cui il parlamentare potesse far presente questa istanza; quindi o all'inizio della seduta (quando il fatto sia già a conoscenza del deputato), oppure non appena viene concluso un capo dell'ordine del giorno. Se poi tutta la seduta viene occupata dalla discussione di un solo argomento dell'ordine del giorno, allora il parlamentare avrà, al termine della seduta stessa, il rimedio dell'ordine del giorno successivo.

Questa stessa posizione logica mi spinge a dichiararmi nettamente contrario all'emendamento Terrana che, devo dire, mi spiace molto sia stato presentato. Infatti, già con la norma contenuta all'articolo 28 abbiamo garantito in maniera del tutto sufficiente l'ordine dei lavori di una seduta, nel senso che un parlamentare non possa presentare richiesta di inversione dell'ordine del giorno o di inserimento di un nuovo argomento se non all'inizio della seduta o dopo l'esaurimento dell'ordine del giorno. Ovviamente, questa è una soluzione che può anche essere criticata, come ha fatto l'onorevole Caprara, ma d'altra parte in questi casi si tratta sempre di materie opinabili.

Però, appunto perché è già stata introdotta questa garanzia, mi sembra veramente aberrante voler impedire al parlamentare di prospettare all'Assemblea l'opportunità di discutere circa l'inserimento di un argomento all'ordine del giorno, sia all'inizio sia nel corso della seduta. Naturalmente l'Assemblea potrà poi decidere di accogliere o meno questa richiesta, ma non si può assolutamente togliere al parlamentare il diritto di parola, non si può privarlo del diritto-dovere di far presente all'Assemblea un qualunque argomento che sia a sua conoscenza e che a suo modo di vedere sia grave ed urgente.

Vorrei quindi pregare i colleghi di non insistere su questo emendamento che, se accolto, verrebbe a turbare tutto quell'equilibrio che ci siamo studiati di mantenere in questo regolamento fra la salvaguardia dei diritti-doveri dei singoli parlamentari e l'opportunità di dare un certo programma alle nostre discussioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati?

ROGNONI, Relatore. Per quanto riguarda l'emendamento Caprara, soppressivo dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 28, devo osservare, a nome della Giunta, che si tratta di una vecchia questione...

CAPRARA. Non è mai sorta.

ROGNONI, Relatore. ... che la Giunta ha ritenuto di dover chiarire in sede di nuovo regolamento.

Abbiamo scelto un metodo che permette di evitare colpi di mano nel corso della discussione: si tratta, cioè, di una forma di tutela, anche e soprattutto per le minoranze. Si è poi precisato (ed è soltanto una novità di carattere formale) che il *quorum* dei tre quarti va riferito al numero dei votanti. Posso convenire che tale *quorum* rappresenta già di per sé una sufficiente garanzia; non è peraltro opportuno discostarsi dal testo dell'articolo 28 in quanto vi è sempre la possibilità di chiedere una sospensione e di approfittare della pausa per inserire all'ordine del giorno — ove l'Assemblea lo ritenga opportuno — un nuovo argomento.

Non avrei comunque nessuna difficoltà, se la Giunta è d'accordo, a predisporre espedienti per ovviare a questa doppia garanzia, che potrebbe apparire eccessivamente pesante.

Per quanto riguarda l'emendamento Terrana, ritengo eccessive le preoccupazioni espresse dall'onorevole Roberti, in quanto tali preoccupazioni dovrebbero essere viste in riferimento a quella doppia garanzia di cui ho parlato.

ROBERTI. Qui però si pone un veto, impedendo ad un parlamentare di proporre una questione all'Assemblea. È in realtà un divieto a prendere la parola.

ROGNONI, Relatore. Ella sa, onorevole Roberti, che noi abbiamo adottato il criterio di dieci deputati o di un presidente di gruppo. Non si vede per quale ragione in questa occasione tale criterio non debba essere seguito.

ROBERTI. Si impedisce il diritto di parola. Questo non si è mai contestato in tutto il regolamento.

ROGNONI, Relatore. È una iniziativa, un potere che viene esercitato.

ROBERTI. Si inserisce questa volta il veto.

ROGNONI, *Relatore*. Comunque, signor Presidente, a nome della maggioranza della Giunta, noi sosteniamo l'emendamento Terrana e ci sembra che le obiezioni dell'onorevole Roberti siano eccessive e quindi da respingere.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Na ha facoltà.

ROBERTI. Chiederei che circa l'emendamento Terrana si soprassedesse alla votazione e si riunisse il Comitato ristretto o la Giunta per discutere di questo emendamento che non si sa da chi sia presentato. Prima si è detto a maggioranza della Giunta, poi ho rilevato che questa maggioranza non c'è neppure. Vorrei quindi che su questo fatto, su cui comunque non si è riferito in Giunta, si riferisca.

LUZZATTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore*. Effettivamente in Giunta non è stato riferito. Questo è stato un emendamento formulato dai colleghi facenti parte della Giunta nel corso di una riunione di Comitato ristretto, che non era abilitato a deliberare e che quindi avrebbe dovuto sottoporre l'emendamento alla Giunta. Perciò, se c'è la richiesta di sottoporlo alla Giunta, non vedo ostacolo a questo. In tal caso proporrei che però non si riservasse solo l'emendamento Terrana in modo da riesaminare il complesso della questione.

Sono d'accordo con quello che ha detto l'onorevole Rognoni e ritengo che sia giusto ammettere l'ipotesi che la proposta possa essere fatta anche quando la discussione sia stata sospesa. Facciamo un esempio pratico che non tocca nessuna questione. Non bisogna sempre guardare i casi limite. Vi è una discussione in corso, si decide di sospenderla per permettere al Comitato dei nove che si riunisca, quindi si ricomincia dopo un'ora. In questo caso non è né inizio di seduta né passaggio ad altro punto all'ordine del giorno. Ma se c'è un momento direi utile per i lavori dell'Assemblea di inserire in quel punto qualcosa, è proprio quello della sospensione.

Sarebbe bene naturalmente inserirlo, aggiungendo dopo l'espressione « quando si stia per passare ad altro punto all'ordine del giorno » le parole: « o quando la discussione in corso sia stata sospesa ». Non so se l'onorevole Caprara in questo caso ritirerebbe il suo

emendamento. Io mi sono riferito alla interpretazione che già ne dava l'onorevole Rognoni ma che scritta non è. Penso che si potrebbe rendere scritta. Comunque, ritengo che possiamo rinviare tutto, per fare un esame approfondito.

CAPRARA. Sono d'accordo sul rinvio.

LUZZATTO, *Relatore*. Naturalmente, se siamo d'accordo di accantonare tale emendamento, si deve accantonare l'intero articolo.

PRESIDENTE. È evidente.

TERRANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRANA. Naturalmente nemmeno io mi oppongo alla proposta che la Giunta riveda l'articolo. Volevo solo ricordare che questo emendamento era stato discusso in sede di Comitato ristretto e che vi è stata una successiva riunione della Giunta per l'esame degli emendamenti. Probabilmente questo è sfuggito nel momento in cui ieri mattina ne abbiamo parlato.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, è d'accordo sul rinvio?

ROBERTI. D'accordo.

PRESIDENTE. L'articolo 28 con i relativi emendamenti è perciò accantonato, in attesa che la Giunta lo riveda insieme con i rispettivi emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 29.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« I termini indicati dal regolamento si intendono computati secondo il calendario comune ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: secondo il calendario comune, *con le parole:* secondo il calendario della Camera.

29. 1.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Contrariamente a quanto previsto nel regolamento vigente, nel nuovo testo si

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 FEBBRAIO 1971

propone di riferire i termini indicati dal regolamento al calendario comune e non più al calendario dei lavori della Camera.

Ho già avuto occasione di osservare che questo regolamento a me sembra in linea generale alquanto « gruppocratico », ma anche, in questo caso, un po' « stakanovistico », nel senso che tende a sollecitare, ad abbreviare i tempi, a portare avanti il lavoro della Camera, il che mi pare sia l'opposto del metodo non dirò di programmazione, ma di responsabilità con il quale la Camera dovrebbe funzionare, cioè con riflessione, ponderatezza, gradualità e partecipazione vera di tutti i colleghi parlamentari alla formulazione delle leggi.

D'altra parte, voler mantenere il calendario comune anche, ad esempio, in presenza di una crisi di Governo che duri una ventina di giorni o un mese, potrebbe far saltare forse tutti i termini che regolano la vita dell'aula e delle Commissioni, e l'attività relativa ai pareri che le Commissioni devono esprimere sui vari argomenti.

A me sembra pertanto opportuno rimanere alla precedente disciplina, secondo la quale vige il calendario della Camera. Noi, ad esempio, tra il sabato, la domenica e il lunedì abbiamo due o tre giorni di sospensione dei lavori; non si comprende, invece, cosa succede di un termine che inizi il venerdì e scatti il martedì, secondo il calendario comune, facendo passare quattro giorni, nei quali la Camera non è stata mai riunita.

Credo poi che soprattutto ci si debba preoccupare dei periodi di ferie della Camera o di eventuali improvvise crisi di Governo; con una crisi, ad esempio, di 30-40 giorni, salterebbero i termini relativi a tutte le disposizioni alle quali bisogna dare attuazione. Praticamente, quindi, la maggior parte dei termini non avrebbe alcun valore e ci troveremmo tutti fuori termine.

In definitiva, ripeto, mi sembra più che opportuno rimanere alla disposizione dell'attuale regolamento, in vigore da decenni, nella quale è stabilito — a mio avviso opportunamente — che il calendario a cui fare riferimento è quello dei lavori della Camera.

Nello spirito della innovazione che si vorrebbe introdurre si scorge la tendenza ad affrettare i tempi, ma io credo che il risultato non sarebbe tale. Bisognerebbe quindi mantenere i tempi di normale lavoro della Camera, facendo riferimento alle effettive giornate di lavoro della Camera stessa.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta su questo emendamento?

LUZZATTO, *Relatore*. La Giunta ha discusso a lungo l'argomento e non può convenire con l'emendamento dell'onorevole Greggi. Le ragioni per cui la Giunta ha ritenuto preferibile seguire il calendario comune sono innanzitutto ragioni di certezza; sappiamo infatti quante complicazioni di computo si avevano ed anche quanti dubbi su quando erano riunite le Commissioni, quando era riunita l'aula e così via, se il sabato e la domenica rientravano nel computo oppure no.

Con la formulazione della Giunta si dà una maggiore certezza. E anche da tenere presente che i termini proposti nel progetto di regolamento si adeguano a questa concezione; se questa venisse cambiata i termini dovrebbero essere tutti rivisti.

La Giunta è pertanto contraria all'emendamento Greggi.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 29. 1 non accettato dalla Giunta del regolamento?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della Giunta.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 30.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. È convocata di diritto in caso di convocazione straordinaria del Senato.

2. Nell'ipotesi del terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'intesa con il Presidente del Senato, la data di convocazione della Camera ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, premettere il seguente:

La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre;

Greggi.

Aggiungere il seguente comma: Di norma tre settimane di lavori parlamentari sono seguite da una settimana di sospensione.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerli.

GREGGI. L'articolo 30 tratta della convocazione della Camera, straordinaria e di diritto. Il mio primo emendamento tende a premettere all'articolo 30, come primo comma, un testo che ho ripreso testualmente dall'articolo 62 della Costituzione, il cui primo comma afferma appunto che le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

A me sembra che, trattandosi delle modalità e dei tempi di convocazione della Camera, non si possa non riportare come premessa quanto è stabilito dall'articolo 62 della Costituzione. Se la Costituzione ha stabilito che le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre, mi pare che dobbiamo attenerci a questa norma, riportandola come primo comma nel testo dell'articolo 30 e lasciando, quindi, inalterate le altre disposizioni che danno attuazione alla norma costituzionale, dalla quale non è assolutamente possibile prescindere. Per questo motivo, signor Presidente, insisto sulla parte riguardante il primo comma.

La seconda parte, cioè il comma da aggiungere all'articolo 30, del mio emendamento dice: « Di norma tre settimane di lavori parlamentari sono seguite da una settimana di sospensione ». Innanzitutto c'è da dire che non si tratta di una norma tassativa in quanto si usano le parole « di norma »; non si dice cioè « tre settimane di lavoro sono seguite da una settimana di sospensione ». Quindi si dà semplicemente un'indicazione, che a me sembra seriamente programmatica.

Dato che i deputati nella loro funzione parlamentare non hanno soltanto il compito legislativo ma hanno anche, ad esempio, il compito del contatto con l'elettorato, il compito della loro stessa preparazione — essi hanno bisogno di tempi di pausa, di tempi da dedicare allo studio, di tempi per fare convegni e riunirsi in sede di partito, con categorie di elettori, per seguire i vari problemi — credo che sarebbe molto più produttivo prospettare dopo tre settimane di lavoro una settimana di sospensione. In questa settimana infatti i parlamentari potrebbero, ad esempio, concentrare questi loro vari impegni inerenti alla loro funzione e potrebbero forse essere più facilmente presenti con continuità

nelle tre settimane di lavoro. D'altra parte, ripeto, questo mio emendamento, che vuole dare funzionalità alla attività del parlamentare, non è tassativo, non impone l'obbligo di una settimana di riposo dopo tre settimane lavorative, ma dà soltanto un'indicazione. Io ho presentato questo emendamento basandomi sulla personale esperienza di parlamentare.

Quanto io sostengo credo che valga soprattutto per i deputati che non risiedono a Roma e che sono costretti ogni settimana a fare avanti e indietro per raggiungere le loro città e poi per tornare a Roma. Questi deputati, nei giorni in cui si trovano nel loro collegio, sono costretti ad assolvere funzioni strettamente inerenti al loro impegno di parlamentari. Per queste ragioni ho presentato questo secondo emendamento e per queste ragioni insisto sulla sua votazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 30?

LUZZATTO, Relatore. Il primo emendamento dell'onorevole Greggi è la pura e semplice ripetizione del primo comma dell'articolo 62 della Costituzione. La Giunta non ha ritenuto di dover ripetere le norme costituzionali, che evidentemente devono essere osservate. Se la Camera fosse di altro parere, la Giunta non potrebbe certo opporsi. Ma le norme costituzionali hanno una loro validità generale superiore a quella dei regolamenti delle Assemblee legislative e pertanto non si è ritenuto opportuno ripeterlo nel testo del regolamento della Camera. Ecco perché la Giunta non vede l'utilità dell'inserimento.

Per il secondo emendamento, la Giunta non è favorevole che una norma del genere venga messa nel regolamento. Può darsi che per accordo dei capigruppo si decida di procedere in questo modo e può darsi che non si possa farlo perché l'importanza degli argomenti, le scadenze, richiedano situazioni diverse. Se nel regolamento si inserisce una norma di questo genere, una norma che prevede tre settimane di lavoro ed una di pausa, si finisce con il dare un andamento meccanico ai lavori, il che può non corrispondere alle esigenze della situazione e degli stessi lavori parlamentari. Perciò la Giunta è contraria.

Ricapitolando, la Giunta è contraria al primo emendamento perché lo ritiene superfluo, ma non può votare contro una norma costituzionale. La Giunta ha ritenuto che non fosse necessario inserire questa norma, ma nel momento in cui si insiste per la votazio-

ne, la Giunta non può opporsi a una norma costituzionale che superfluamente si recepisce e si ripete. Più semplicemente non è che la Giunta sia contraria a questa disposizione ma non intende inserirla nel regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, la Giunta non è contraria, ma semplicemente non vuole inserire la norma nel regolamento.

GREGGI. Signor Presidente, insisto nel mio emendamento perché nella mia esperienza di parlamentare non ho mai visto dare attuazione a questa norma della Costituzione. Se noi non la inseriamo nel regolamento finiamo con il disabituarci completamente a questa norma della Costituzione. A mio giudizio, non è superfluo richiamare nel regolamento questa norma.

PRESIDENTE. La Camera ha aperto sempre i lavori prima della data stabilita dalla Costituzione.

GREGGI. Ma evidentemente la Costituzione indica un programma per le sessioni dei lavori parlamentari. Il fatto che i lavori siano sempre cominciati prima può essere lodevole, ma non mi pare che sia molto ortodosso dal punto di vista costituzionale. Il fatto che questa norma venga ripetuta nel regolamento non esclude la possibilità di convocare l'Assemblea prima delle date stabilite dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, non si può includere nel regolamento una norma costituzionale. Il regolamento, altrimenti, diverrebbe un doppiopione della Costituzione. Non solo la Camera ha sempre seguito i dettami costituzionali, ma anzi ha addirittura anticipato le date di convocazione rispetto a quelle indicate nella Costituzione.

La pregherei pertanto di non insistere nella sua proposta, anche per non far trovare la Giunta in una condizione di imbarazzo.

GREGGI. Non comprendo questo imbarazzo: in qualsiasi legge si includono principi costituzionali.

PRESIDENTE. Come Presidente della Giunta, oltre che dell'Assemblea, le faccio osservare che la Giunta non respinge l'emendamento, ma, trattandosi di una norma costituzionale, ritiene inutile inserirla nel regolamento.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, a me pare che la norma della Costituzione cui fa riferimento l'onorevole Greggi sia una norma di cautela straordinaria. Essa venne fissata per l'ipotesi che un infelice connubio di maggioranza e di Presidenza della Camera del tutto teorico determinasse un letargo del Parlamento per lunghi periodi di tempo. La Costituyente volle fissare una doppia occasione annuale nella quale il Parlamento dovesse essere comunque convocato, tanto che noi avremmo l'obbligo e il diritto di venire in Assemblea in quei giorni anche se il Parlamento non fosse formalmente convocato. Non sempre il primo giorno non festivo di ottobre e di febbraio abbiamo tenuto seduta, ma il problema non si poneva perché si erano avute convocazioni in via ordinaria, e quindi mancava la occasione di applicare questa norma. Proprio per la sua natura, che è di carattere straordinario, mi pare che l'inserimento della norma nel regolamento non sia necessario, proprio perché si tratta di una norma che la Costituzione pone per l'eventualità che il regolamento, vorrei dire, non funzioni, per l'eventualità, cioè, che nella normale vita delle Assemblee parlamentari vi sia qualcosa che non cammina, vi sia il tentativo di tener fuori dalla loro funzionalità i due rami del Parlamento. Sotto quest'aspetto, mi pare che non esista assolutamente contrasto tra il non inserire la norma nel regolamento e l'ossequio che dobbiamo alla stessa.

Giacché ho la parola, signor Presidente, vorrei aggiungere alcune osservazioni sul secondo emendamento dell'onorevole Greggi. Il principio di fissare in una norma un qualche cosa che alterni il lavoro al riposo, che consacrare cioè che il lavoro del parlamentare non si esaurisce con la sua presenza qui o nelle Commissioni, ha una base che non deve essere disattesa. Qual è, per altro, il punto debole dell'emendamento, che mi fa ritenere non opportuno discutere dello stesso in questo momento? È il concetto di settimana. La settimana non è solo una frazione del calendario gregoriano. Essa ha per ognuno di noi una sua determinata accezione. Per molti colleghi, ad esempio, la settimana non comprende il sabato e il lunedì, tanto è vero che una volta che abbiamo dovuto votare di lunedì, vi è stata una specie di sollevazione. Per altri colleghi il martedì mattina non fa parte della setti-

mana, come non fa parte della stessa il venerdì pomeriggio.

Quando nel passato, mi pare sotto la Presidenza dell'onorevole Gronchi, avemmo la esperienza sperimentale (chiedo scusa del bisticcio) di alternare a tre settimane di lavoro una settimana di riposo completo, per un mese tutti accettarono il concetto della settimana di sei giorni; poi però cominciò la contestazione e la settimana rimane in pratica quella che è, di tre giorni o tre giorni e mezzo.

Il problema certamente esiste anche se non è strettamente di regolamento. Fra l'altro, il metodo di lavoro può cambiare a seconda dei tempi, delle circostanze e delle esigenze. Ci auguriamo che si vada verso una settimana più corta in tutte le attività di lavoro ed anche nelle attività politiche (esiste una proposta dell'onorevole Castellucci tendente a vietare le cerimonie pubbliche in giorni festivi): si tratta di modificare costumi ed abitudini con giusta gradualità nel tempo.

Anche la proposta Greggi potrà essere ad un certo momento ripresa dalla Giunta del regolamento per fissare in questo campo un qualche principio che sarebbe giusto stabilire. In questo momento mi pare che sia difficile prendere una deliberazione, perché dovremmo coerentemente dire che la settimana è però di sei giorni. E credo che anche l'onorevole Greggi non approverebbe quest'ultimo principio.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene i suoi emendamenti?

GREGGI. Per quanto concerne il secondo emendamento, a questo punto, con le dichiarazioni del presidente del mio gruppo e considerato che la Camera ha preso atto, mi pare, dell'esigenza che avevo posto, dichiaro di ritirarlo.

Quanto all'inserimento di una norma costituzionale nel regolamento, rimango convinto che era la prima cosa da fare rivedendo il regolamento, in questa ed in altre materie. Sono spiacentissimo che tale criterio appaia errato, almeno stante l'opinione prevalente della Giunta. Accedo quindi alla richiesta del Presidente e ritiro anche il primo emendamento.

Vorrei aggiungere che questo tristemente mi conferma in una impressione che avevo ricavato dalla lettura del primo testo del regolamento. Che si tende, cioè, a dar vita ad un nuovo regolamento nella speranza che esso sia più funzionale di quello attualmente in atto; ma nella sostanza, stanti i pretesti for-

mali per non fare un certo tipo di richiami, sembra a me che il regolamento in questione, che ho già definito « gruppocratico » e « stakanovistico », tenda a creare una mentalità che si allontana anche da quei punti della Costituzione che chiaramente hanno stabilito delle norme per il funzionamento delle Camere.

Di fronte, comunque, ripeto, alla posizione della Giunta ed alla richiesta del Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Salva l'ipotesi del terzo comma dell'articolo 26, le Commissioni sono convocate dai loro presidenti per mezzo del Segretario generale della Camera.

2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno 48 ore prima delle riunioni.

3. Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il presidente della Commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno, in modo che tra l'avviso di convocazione e il giorno della riunione decorrano almeno cinque giorni.

4. Il Governo può chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni.

5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi in sede legislativa o redigente nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le Commissioni non possono riunirsi in sede legislativa nelle ore nelle quali l'Assemblea tiene seduta.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Il testo della Giunta diceva che quello che io chiedo poteva non avvenire, sia per la sede legislativa sia per la sede redigente, salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera.

Io vorrei ora presentare un subemendamento al mio emendamento, in base ad un'esperienza di questa mattina. Stamane in Commissione lavori pubblici, della quale faccio parte, c'è stata una importante e interessantissima relazione del ministro dei lavori pubblici. Io ho potuto assistere alla relazione e solo a 5 minuti di inizio della discussione, che sicuramente è interessantissima e prepara tutto il lavoro legislativo futuro della Commissione lavori pubblici in sede referente e in sede legislativa. Ma sono dovuto venire qui per essere presente alla discussione del nuovo regolamento; e credo che nessuno possa pensare che avrei potuto rinunciare a discutere il regolamento o ad essere presente qui o rinunciare alla presentazione e allo svolgimento di alcuni emendamenti.

Con questo subemendamento avente carattere subordinato, chiedo che si sopprimano dal mio emendamento le parole « in sede legislativa » e vorrei affermare il principio che le Commissioni non possono riunirsi nelle ore nelle quali l'Assemblea tiene seduta; altrimenti mi pare che si formalizzi un disordine sostanziale.

Noi vogliamo programmare i nostri lavori, come abbiamo detto in uno specifico articolo, e poi continueremmo, secondo la prassi attuale, ad avere riunioni delle Commissioni mentre l'Assemblea discute argomenti importanti come questo del regolamento o di un'altra qualsiasi legge. Ieri mattina, prima di entrare in quest'aula, essendo impegnato anche in Commissione lavori pubblici, dove non son potuto andare nonostante il tema in discussione fosse importante, ho dato una occhiata all'albo degli annunci delle Commissioni permanenti e ho visto che erano convocate alle 9,30 quasi tutte le Commissioni. Questa mattina confesso di non aver fatto in tempo a dare la stessa occhiata.

Mi pare che qui non si tratti di stabilire l'autorizzazione espressa del Presidente perché si riuniscano o no le Commissioni, perché ciò significa creare ogni volta un problema per il Presidente. Il Presidente può essere indotto ogni volta, ed evidentemente lo fa, a questo punto della prassi, a concedere l'autorizzazione (per cui anche ieri mattina e stamattina le Commissioni si sono riunite).

D'altra parte, non è neanche opportuno per il decoro del Parlamento che in Assemblea si discuta il regolamento, che dovrebbe essere approvato a maggioranza assoluta dei membri della Camera, nelle condizioni in cui siamo oggi, cioè (non ho fatto conti precisi) con una quarantina di presenti. E questo non perché gli altri colleghi siano a divertirsi, ma perché sicuramente almeno 100 o 200 colleghi sono impegnati in Commissione o nei Comitati ristretti. Sicuramente 25 miei colleghi della Commissione lavori pubblici si trovano nella sala della Commissione lavori pubblici a partecipare alla discussione importantissima che io ho dovuto perdere; né si avrà il resoconto stenografico di quella riunione e quindi avrò perduto un momento del mio lavoro.

Anche questa norma può sembrare che tenda a ritardare il lavoro della Camera; e può sembrare che la norma contraria (quella prevista dalla Commissione) tenda ad accelerare e sveltire il lavoro parlamentare. Ma il lavoro del Parlamento non è un fatto quantitativo o « stakanovistico ». Noi abbiamo in definitiva molte catene di montaggio che lavorano insieme: vi è cioè la catena di montaggio dell'aula, dell'Assemblea, mentre contemporaneamente lavorano altre 5-6-7 catene di montaggio, sempre in sede legislativa, nelle Commissioni permanenti.

A me pare che la norma che propongo sia importantissima ai fini della disciplina e della programmazione del nostro lavoro. Forse comporterà qualche rallentamento nella produzione legislativa: può darsi, ma sicuramente la produzione legislativa sarà più meditata; perché se per esempio stamattina fossimo qui in 200 o in 300, forse il dibattito si allargherebbe, forse certi emendamenti sarebbero più approfonditi, forse certi risultati sarebbero diversi. Ma è evidente che con la presenza di sole 20 o 30 persone il dibattito langue, non c'è partecipazione, non si parla sugli articoli, non si parla sugli emendamenti e non si affinano gli argomenti.

Quindi insisto su questo emendamento lasciando libera la Giunta di dirmi se accetta il subemendamento con cui si sopprimono le parole « in sede legislativa ». Cioè, sono pronto a lasciare le parole « in sede legislativa » se la Giunta accetta l'emendamento. Altrimenti chiedo di sopprimere le parole « in sede legislativa » e affermare il principio integrale che non si riuniscono le Commissioni quando è riunita l'Assemblea. Mi pare che anche questa sia una cosa ovvia che affido alla considerazione del Comitato.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore, desidero dare un chiarimento. Le Commissioni erano e sono autorizzate a riunirsi (non potrei impedirlo) fino alle 10,30, fino alle 10,25 se si vuole essere più precisi. Tant'è vero che quando sono stato avvertito che alcune di esse erano ancora riunite, ho ordinato che fossero subito sconvocate. Tutte le Commissioni stamattina sono state sconvocate e tutte hanno aderito all'invito del Presidente. Per quanto riguarda la Commissione lavori pubblici, appena iniziata la nostra seduta mi è stato fatto sapere che tutti i membri avevano chiesto di rimanere ancora riuniti perché si trattava di cosa di grande importanza. Tuttavia quando lei mi ha detto che la Commissione era ancora riunita, io ho dato subito disposizione perché fosse sconvocata.

Sono testimoni i colleghi che tutte le volte che sono venuto a questo banco e mi è stato fatto osservare che c'erano Commissioni ancora convocate (talvolta ci sono dei presidenti di Commissione che, per zelo naturalmente e perché hanno argomenti di grande importanza in sede legislativa e devono varare un dato provvedimento, prolungano la seduta della Commissione), io ho dato subito disposizione che, nonostante l'eventuale urgenza, fossero sconvocate.

Stamattina c'è stato il caso eccezionale della Commissione lavori pubblici. Ieri le Commissioni erano autorizzate a riunirsi fino alle 10,30 e quando mi è venuta notizia che qualche Commissione continuava la seduta, l'ho fatta sconvocare. Questo ho voluto dire a titolo di chiarimento e senza entrare nel merito dell'emendamento Greggi.

Qual è il parere della Giunta sull'emendamento presentato all'articolo 31?

LUZZATTO, Relatore. La Giunta è del parere che la proposta di sopprimere le parole « in sede legislativa o redigente » (in modo che la norma valga anche per la sede referente) possa essere accettato. Vi sono infatti delle ipotesi, come quella che è stata citata stamattina, in cui anche la sede referente rivesta particolare importanza.

In sostanza l'emendamento Greggi tenderebbe a sopprimere altre parole del testo della Giunta, ad esempio le parole « salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera ».

La Giunta ritiene che questa facoltà del Presidente di fare eccezione debba rimanere perché vi sono dei casi di estrema urgenza, come è stato detto testé dal Presidente. in

sede legislativa, vi sono dei casi in cui in aula si svolgono interrogazioni o si svolgono discussioni generali che si dilungano con particolare ampiezza, casi in cui il Presidente deve poter autorizzare la riunione di una data Commissione perché le esigenze obiettive lo richiedono.

Ecco perché la Giunta è contraria alla prima parte dell'emendamento Greggi mentre accoglie la seconda parte.

In conclusione, il testo potrebbe essere riformulato come emendamento della Giunta la quale propone la soppressione delle parole « in sede legislativa o redigente ».

PRESIDENTE. Ciò mi sembra opportuno. Tenga presente, onorevole Greggi, che a volte vi sono sedute dedicate quasi esclusivamente allo svolgimento di interrogazioni le quali naturalmente possono avere la loro importanza (tutte le interrogazioni hanno importanza soprattutto per i presentatori), ma in casi del genere se una Commissione chiede di proseguire la riunione perché è in discussione un provvedimento molto importante, non vedo perché il Presidente non debba poterla autorizzare.

Ecco perché anche io sono convinto che si debba lasciare al Presidente, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, la possibilità di decidere in un senso o nell'altro. Supponiamo che vi sia in sede legislativa, in Commissione, un certo provvedimento del quale stanno per scadere i termini. Il Presidente della Camera, in casi del genere, deve poter prendere atto della richiesta avanzata dal presidente della Commissione e, tenuto conto di quanto avviene nell'aula, guidato da un certo buon senso, credo debba poter autorizzare la prosecuzione della riunione della Commissione. Se tale facoltà non fosse concessa, qualunque Commissione, in ogni caso, dovrebbe essere automaticamente sconvocata.

GREGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, preso atto di quanto è stato detto, accetto che il mio emendamento rimanga, presentato nei limiti proposti dalla Giunta, dato che una larga parte delle esigenze da me prospettate è stata accolta. Mi rendo perfettamente conto dell'opportunità che, apprezzate le circostanze, il Presidente debba poter autorizzare la prosecuzione dei lavori di una Commissione.

Del resto, non ho messo in alcun modo in dubbio che il nostro Presidente abbia usato di questa facoltà in modo improprio. Ho soltanto voluto richiamare l'attenzione della Camera su questo problema perché mi è parso di constatare, sulla base della mia esperienza, che sia l'esperienza di tutti i colleghi, che la pressione esercitata dalle Commissioni ha finito con l'introdurre una prassi che per me è contraria al decoro del Parlamento.

A me sembra che in linea generale debba valere la norma per cui quando l'Assemblea è riunita anche soltanto per discutere e non per votare, il dovere di ogni parlamentare sia quello della sua presenza in aula prima ancora che in Commissione. Che poi rimanga nella facoltà del Presidente, in casi eccezionali (e una volta riaffermato il principio che i parlamentari debbano rimanere in aula) la possibilità di autorizzare — ripeto, eccezionalmente — la riunione di una Commissione, è cosa che si può accettare.

Pertanto, accogliendo l'invito rivoltomi dal Presidente, accetto la formulazione del nuovo testo proposto dal relatore Luzzatto ritirando il mio emendamento e il subemendamento relativo.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Greggi.

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo della Giunta con la modifica indicata dalla Giunta e testé illustrata dall'onorevole Luzzatto.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 32.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Nell'aula sono riservati posti ai rappresentanti del Governo e ai membri della Commissione.

2. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri è riservato un posto al Presidente del Senato ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 33.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Il Presidente dell'Assemblea o della Commissione apre e chiude la seduta.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni esso s'intende approvato; in caso contrario si procede a una votazione per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., sostituire le parole: avviene una, *con le parole:* si procede a.

33. 1. **Luzzatto.**

LUZZATTO. È assorbito, signor Presidente, e pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo della Giunta.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli dal 34 al 37, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Giunta.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 34.

1. Il Presidente o, per suo ordine, un Segretario, comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate dopo l'ultima seduta, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.

(*È approvato*).

ART. 35.

1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.

2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari e raccolti in apposito registro.

3. La Camera può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.

(*È approvato*).

ART. 36.

1. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

2. Il regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

(*È approvato*).

ART. 37.

1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che sia stata posta all'ordine del giorno la proposta sulla quale deve svolgersi la discussione e in ogni caso non oltre il secondo giorno dall'inizio della discussione. I deputati hanno la parola nell'ordine della iscrizione, alternativamente contro e a favore.

2. È consentito lo scambio di turno fra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 38.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

2. Alle sedute in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Caprara ha dichiarato di ritirare l'emendamento Natoli 38. 1.

Non essendoci altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 38 nel testo della Giunta.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 39.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Oltre quanto stabilito negli articoli 81, 94 e 97, comma terzo, ogni deputato può assistere alle sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene; deve però ottenere espressa autorizzazione del presidente della Commissione se questa sia riunita in seduta segreta ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: può assistere, *con le parole:* può partecipare senza diritto di voto.

39. 1.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Signor Presidente, avevo presentato questo emendamento prima che fosse reso noto il nuovo testo della Giunta. In questo nuovo testo si tiene conto dell'esigenza che io avevo voluto sottolineare nel mio emendamento, che a questo punto non ha più alcuna ragione di sussistere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: può assistere, *aggiungere le parole:* e intervenire.

39. 2. **Milani, Caprara, Natoli, Pintor, Bronzuto.**

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Noi chiediamo che ciascun deputato possa intervenire alle sedute di una Commissione diversa della quale egli faccia parte. In sostanza, per noi assistere deve significare intervenire.

PRESIDENTE. Cioè partecipare alla discussione.

CAPRARA. Precisamente. Mi sembra che il nostro emendamento spieghi meglio il concetto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'emendamento Milani 39. 2 ?

ROGNONI, *Relatore*. La maggioranza della Giunta esprime parere negativo, perché l'istituto dell'intervento del singolo deputato in una Commissione che non sia la propria, è eccezionale. In caso contrario, si snaturerebbe il concetto costituzionale della Commissione come sede di lavoro preparatorio per l'Assemblea. Il principio vale soltanto, ovviamente, per il deputato che abbia proposto emendamenti, e quindi c'è la salvaguardia prevista per questo caso. Per questa ragione, la Giunta esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene l'emendamento Milani 39. 2., di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Giunta?

CAPRARA. Non posso mantenerlo, signor Presidente, perché è chiaro che sarebbe respinto. Il problema, tuttavia, non è questo; io certamente non insisto, ma devo dire che quello che dice l'onorevole Rognoni, per la verità, non mi convince affatto. Proprio perché il deputato ha la possibilità di parlare in sede di emendamento, è ovvio che in sede di discussione generale questo deputato deve avere la possibilità di esprimere le sue opinioni.

L'onorevole Rognoni stacca in modo scolastico e formale la fase degli emendamenti da quella della discussione generale. Evidentemente è una cosa puramente libresco e scolastica. Dove sta scritto che un deputato non possa intervenire in sede di discussione generale, ed in quella sede esporre proprio i motivi che lo hanno indotto a presentare quel tale emendamento? Non capisco poi cosa c'entri il problema della validità costituzionale.

Ella avrebbe perfettamente ragione, onorevole Rognoni, se io dicessi che il deputato può anche votare in un'altra Commissione che non sia la propria. Ma io non dico questo — il che sarebbe del tutto incostituzionale — ma dico soltanto che mi sembra assurdo che un contributo di interventi debba essere limitato soltanto ai componenti di quella Commissione. Io dico intervenire, non votare, onorevole Rognoni.

ROGNONI, *Relatore*. Siamo d'accordo.

CAPRARA. E allora, la questione è tutta qui, onorevole Rognoni. Io ritenevo in tutta tranquillità che si trattasse soltanto di un adeguamento al principio dell'emendamento. Insomma, se io posso presentare un emendamento e lei, poi, mi vieta di parlare in sede

di discussione generale, qual è la *ratio* di un tale atteggiamento?

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento a questo riguardo, perché tutto quello che ho sentito negli ultimi minuti mi ha alquanto sorpreso. Pensavo che, in effetti, non vi fosse alcun dubbio che le cose stessero come le ha esposte l'onorevole Caprara. E per questo che esprimo la mia meraviglia (*Interruzione del deputato Caprara*).

Onorevole Caprara, mi consenta una volta tanto di essere d'accordo con lei, è così raro! In tanti anni che siamo stati qui dentro abbiamo sempre ritenuto, sulla base delle norme regolamentari in vigore, che — sia pure a titolo eccezionale — un deputato potesse partecipare alle riunioni di altra Commissione per portarvi un contributo di idee, non per giocare il ruolo di una statua seduta. Di questo diritto mi sono avvalso più volte personalmente e può darsi che, in qualche circostanza, il mio intervento sia stato utile.

Il mio intervento può non essere legato ad un emendamento; io posso recarmi in seno a una Commissione e dire: onorevoli colleghi della Commissione, per esempio, agricoltura, mi sembra che facendo questa legge commettiate un grosso errore; a mio modesto parere vi dico di non farla; non presento alcun emendamento, ma esprimo la mia opinione di deputato, contraria alla legge in questione. Quando si crea il sistema delle Commissioni in sede legislativa, non si può precludere, in alcuna maniera, ad un membro della Camera, che eccezionalmente voglia dire la sua idea, di esporla nella sede opportuna.

Sarebbe veramente strano che la situazione fosse quella esposta dall'onorevole Rognoni; sarebbe contro tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Pertanto o con l'emendamento Caprara oppure in via interpretativa si dica che la parola « assistere » significa partecipare e parlare, senza diritto di voto, naturalmente. Il collega Bertè, qui presente, sa che mi sono recato presso la Commissione pubblica istruzione; non sono stato molto ascoltato, ma non ha importanza: ho espresso le mie opinioni, come era mio diritto e dovere.

CAPRARA. Consiglio la Giunta di riflettere su questo punto.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, ella è stato sospinto dall'onorevole Lucifredi, poiché aveva già ritirato l'emendamento. Comunque, non voglio essere pignolo, perché vedo che i componenti della Giunta stanno discutendo tra loro.

CAPRARA. Tutt'al più io ammetterei che il presidente della Commissione giudicasse l'opportunità o il caso eccezionale; ma è assurdo vietare addirittura ad un deputato di parlare, intervenendo ai lavori di una Commissione.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, vorrei fare una proposta. Indubbiamente esiste un principio che ci trova abbastanza concordi, nel senso che un deputato possa andare in una Commissione — che è una piccola rappresentanza, in quel momento, della nostra Assemblée — a dare il suo lume e il suo contributo. Tuttavia, sappiamo che accanto a questa giusta, se non idilliaca, interpretazione esiste una esperienza molto meno brillante. Cioè, su alcune leggi di interesse particolarmente settoriale o esclusivamente locale noi abbiamo avuto una presenza non proprio edificante (parlo in via del tutto ipotetica) di nostri colleghi, indipendentemente dai loro gruppi di appartenenza.

Propongo di conciliare la ventilata giusta esigenza con l'altra esigenza di avere, come gruppi, un minimo di conoscenza dei volontari e provvisori trasferimenti di nostri colleghi. Al presidente della Commissione la partecipazione di colleghi non membri della Commissione stessa potrebbe essere notificata tramite il gruppo di appartenenza. Ciò darebbe la possibilità di lasciare a ciascuno il modo di esprimere il suo orientamento e di apportare la sua esperienza quando si discute una materia che conosce più di altri; nello stesso tempo, si eviterebbe la formazione di agglomerati volontaristici che qualche volta ci hanno dato molto turbamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

LUZZATTO, *Relatore*. Mi pare che la Giunta, in linea di massima, sia favorevole ad interpretare l'articolo nel senso che i deputati che assistono alle Commissioni possano anche parlare, e quindi a formulare l'arti-

colo nel senso indicato dall'onorevole Andreotti; ma questi non ha proposto una vera e propria formulazione del testo. Nell'articolo il riferimento al presidente della Commissione si ha per le riunioni in seduta segreta, sarebbe quindi opportuno inserire la comunicazione, al presidente tramite i gruppi, di questa partecipazione. Mi sembra che sia una formula che consenta di risolvere il problema. In questo senso la Giunta sarebbe d'accordo.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, mi permetterei di suggerirle, se ella me lo consente, che per chiarire ogni equivoco si specificasse che il deputato può partecipare con diritto di parola ma non di voto, che è nella interpretazione di tutti, ma che, se stabilito nella norma, elimina possibili discussioni spiacevoli in sede di Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 39 potrebbe dunque essere, salvo coordinamento, del seguente tenore:

« Oltre quanto stabilito negli articoli 81, 94 e 97, comma terzo, ogni deputato può partecipare, senza diritto di voto, previa comunicazione al presidente della Commissione da parte del gruppo di appartenenza, alle sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene; deve però ottenere espressa autorizzazione del presidente della Commissione se questa sia riunita in seduta segreta ».

Se non vi sono obiezioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Salvo i termini più brevi previsti dal regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un progetto di legge o su una mozione — eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia — non può eccedere i 45 minuti per la discussione sulle linee generali e i 20 minuti su ciascun articolo o emendamento.

2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

3. Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilun-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 FEBBRAIO 1971

garsene può, a suo insindacabile giudizio, interdirgli la parola.

4. La lettura di un discorso non può in alcun caso eccedere i trenta minuti.

5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

6. I primi due commi del presente articolo non si applicano quando un presidente di Gruppo ne faccia richiesta prima che la discussione abbia inizio ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3, con il testo dell'articolo 76 del regolamento vigente.

40. 3. **Bronzuto, Pintor, Caprara, Natoli, Milani.**

Sopprimere il comma 4.

40. 4. **Bronzuto, Pintor, Caprara, Natoli, Milani.**

Sostituire il comma 6 con il seguente:

I primi due commi del presente articolo non si applicano quando un presidente di Gruppo ne faccia richiesta. Nel caso del Gruppo misto la richiesta potrà essere avanzata anche dal rappresentante di ciascuna delle componenti politiche del Gruppo stesso.

40. 5. **Bronzuto, Pintor, Caprara, Natoli, Milani.**

CAPRARA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Con l'emendamento 40. 3 intendiamo ripristinare la norma contenuta nell'articolo 76 del vigente regolamento, norma secondo la quale « se l'oratore non si acquieta al giudizio del Presidente, la Camera, senza discussione, decide per alzata e seduta ».

LUZZATTO, Relatore. Questo vuol dire che volete che rimanga la possibilità di togliere la parola agli oratori della minoranza ma non a quelli della maggioranza.

CAPRARA. Capisco che vi è questo rischio e probabilmente avrete tolto questa norma proprio sulla base di tali considerazioni; sia chiaro che non ne faccio un grosso problema, ma eliminando questo punto si toglie anche la

possibilità che ha attualmente il deputato di appellarsi all'Assemblea.

Con l'emendamento 40.5, al sesto comma, chiediamo che la richiesta possa essere avanzata anche da un rappresentante di ciascuna delle componenti politiche del gruppo misto; questo per tenere conto della particolare condizione di tale gruppo e per fare in modo che veramente tutte le componenti della Camera abbiano la possibilità di concorrere all'organizzazione dei lavori.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4. sostituire le parole: trenta minuti, con le parole: dieci minuti.

40. 1. **Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Dico subito che questo emendamento non è molto importante. Esso tende comunque ad abbreviare il tempo che viene di solito dedicato alla lettura di testi scritti, anche tenendo conto del fatto che in questi casi si tratta di interventi preordinati, che non hanno il carattere di immediata partecipazione a quanto sta accadendo nell'aula. D'altra parte l'oratore può benissimo in dieci minuti chiarire il suo punto di vista per quanto riguarda gli argomenti più generali; dopo di che potrà continuare per altri 35 minuti (un tempo sufficiente) a parlare in relazione al dibattito che si sta in quel momento svolgendo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 6.

40. 2. **Lucifredi.**

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento, che ritengo abbia una certa importanza.

L'articolo 40 che ci viene sottoposto va incontro ad una esigenza da molto tempo avvertita in relazione ai lavori parlamentari e risolve in maniera lodevole (cosa di cui do atto alla Giunta) l'eccesso di logorrea che talvolta si nota nelle aule parlamentari. Il mio consenso ai primi commi dell'articolo è pertanto pieno e completo.

Non altrettanto posso dire a proposito dell'ultimo comma, in quanto esso toglie, in linea di fatto, almeno il 90 per cento di validità alle norme contenute negli altri commi. Nell'ultimo comma, infatti, si dice che le precedenti disposizioni non vengono applicate ove un capogruppo avanzi richiesta in tal senso prima dell'inizio della discussione.

È chiaro che, quando un gruppo parlamentare, grosso o piccolo che sia, intenda arenare i lavori della Camera, e perdere tempo, non avrà nessuna difficoltà a chiedere che non vengano applicate le norme contenute in questo articolo; dopo di che potrà tranquillamente far parlare per ore i suoi componenti, realizzando l'intento cui si intenderebbe ovviare con questo articolo 40.

Ora, che la norma dell'articolo 40 come tale non debba essere una norma rigida, posso essere anche d'accordo, signor Presidente, e che in relazione a situazioni particolari possa essere autorizzato da parte del Presidente della Camera che un oratore o due oratori si dilunghino di più dei 45 minuti, sono lietissimo di consentirlo e lo trovo logico. Certe volte vi sono esposizioni che possono richiederlo per motivo dell'importanza della legge, come per esempio nel caso di una legge delega per la riforma del codice civile o del codice penale, in cui è un po' difficile contenere i discorsi sui criteri direttivi. Però che per ottenere tale allargamento per tutti basti la volontà di un solo capogruppo, anche il capo di un gruppo di modesta entità, che lo desidera, lo ritengo molto pregiudizievole per la funzionalità del Parlamento.

Per questo il mio è un emendamento interamente soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 40 nel senso che quelle norme rimangano come sono stabilite nei commi precedenti indipendentemente dalla richiesta che venga fatta da un capogruppo.

Sarei lietissimo di poter accedere a una formula che possa essere in qualche maniera di compromesso e di transazione tra le opposte esigenze. Mi consenta, signor Presidente, — è soltanto per segnalare delle possibilità alla Giunta, la quale del resto, non avendo accolto il mio emendamento, penso che non sarà molto favorevole neanche in questo momento — di dire che credo che si potrebbe andare sulla via del compromesso in due maniere: o elevando il *quorum* dei richiedenti, in modo da portarlo a un livello più consistente di quello costituito dal rappresentante di un solo gruppo, o almeno condizionando la deroga al numero di un oratore. Posso cioè capire che un capogruppo dica che su una determi-

nata legge un suo esponente ha bisogno di parlare di più. Il Presidente della Camera può autorizzare questo in deroga ai primi due commi. Questa norma mi sembra logica ed accettabile. Ma il fatto che, perché un capogruppo lo chiede, tutti quanti noi possiamo dimenticarci delle norme precedenti e possiamo metterci a parlare in libertà, signor Presidente, mi consenta di dire che sarebbe una cosa estremamente poco logica.

Se così dovesse essere, signor Presidente, mi consenta di dire, nella mia vecchia franchezza di ligure a cui ella sempre si appella, che tanto varrebbe non farne niente e rinunciare a tutto l'articolo 40.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 40?

LUZZATTO, Relatore. Per quanto riguarda l'emendamento Bronzuto 40. 3, esso si riferisce all'appello alla Camera.

CAPRARA. Lo ritiriamo.

LUZZATTO, Relatore. Sta bene. Per quanto riguarda l'emendamento Bronzuto 40. 4, domando che cosa ne deriverebbe dalla soppressione del comma 4. Che non si potrebbe leggere mai?

CAPRARA. Che non vi è alcuna distinzione.

LUZZATTO, Relatore. La questione è stata a lungo esaminata dalla Giunta. Se la Giunta ha ritenuto di dover adottare due termini diversi, d'altra parte non molto lontani, è stato per una motivata ragione: non tanto perché chi legge annoia, quanto perché chi scrive e quindi poi legge ha possibilità di sintesi maggiori di chi parlando è portato più facilmente a divagare. Cioè, secondo la Giunta trenta minuti di lettura pressappoco equivalgono a 45 minuti di discorso. Da qui la differenziazione, non per abbreviare le letture, ma perché ha ritenuto che questo fosse un criterio omogeneo. Perciò non è favorevole all'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Bronzuto 40. 5, rilevo che l'onorevole Bozzi l'altro giorno, a nome della Giunta, ha già risposto ad analoghi emendamenti dell'onorevole Caprara. Le componenti politiche possono essere anche molto numerose, possono essere composte anche da un unico deputato. La Giunta che non ha accolto l'emendamento Lucifredi, soppressivo della facoltà di un gruppo, non ha neppure accolto l'emendamento

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 FEBBRAIO 1971

Caprara che la estenderebbe per il gruppo misto addirittura al singolo deputato, anche perché istituirebbe una discriminazione tra chi aderisca al gruppo misto e chi aderisca invece ad altri gruppi.

Per quanto riguarda l'emendamento Greggi 40. 1, debbo dire che non mi sembra accettabile. Per le ragioni che ho detto, 30 minuti di discorso letto sono stati ragguagliati a 45 di intervento senza lettura; ma in 10 minuti non mi sembra sia possibile esporre un pensiero.

Circa l'emendamento Lucifredi 40. 2, la Giunta a maggioranza ha ritenuto di non accoglierlo, in quanto questa norma per così dire di salvaguardia, simile ad altre già contenute nel nostro regolamento e già approvate, quale ad esempio l'unanimità richiesta per la formazione del programma, tende a stabilire un indirizzo e quindi un nuovo costume. Quello che conta, infatti, è il costume più che la norma coercitiva dei tempi che, come sappiamo, non sempre si può applicare.

La Giunta, nell'adottare l'articolo 40, ha anche formulato un ordine del giorno, potrei dire una dichiarazione con la quale invita la Presidenza a rispettare, e quindi a far rispettare, i tempi così stabiliti. E sarebbe questo già un fatto nuovo, perché finora il regolamento in più casi stabiliva dei termini, che però non venivano rispettati.

La norma tende quindi a stabilire un indirizzo, a creare un costume, non menomando i diritti dei deputati nelle diverse situazioni che si possono determinare.

Si è ritenuto quindi preferibile evitare una norma coercitiva: meglio fare l'esperienza e quindi introdurre la prassi.

Quando si obietta che un singolo presidente di gruppo potrebbe in questo modo avere la possibilità di travalicare i tempi, ebbene, onorevoli colleghi, devo rispondervi che non potrà agire in tal modo tutte le volte e senza una ragione specifica. Se effettivamente si introduce il nuovo costume, secondo la linea segnata dai primi commi di questo articolo, l'uso di questo strumento sarà sempre minore. Qualora le cose andassero diversamente la norma potrà essere rivista sulla base dell'esperienza.

L'onorevole Lucifredi ha qui fatto delle nuove proposte di carattere transattivo, e l'onorevole Rognoni, qui accanto a me, mi fa capire che a suo avviso potrebbero essere prese in considerazione. Io debbo, comunque, nel riferire alla Camera, attenermi a quello che è stato l'esame condotto finora dalla Giunta ed alle sue deliberazioni prese a maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene gli emendamenti Bronzuto 40. 4 e 40. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Giunta?

BRONZUTO. Ritiro anche questi due emendamenti perfettamente convinto dalle argomentazioni dell'onorevole Luzzatto.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 40. 1, non accettato dalla Giunta?

GREGGI. Ritiro l'emendamento, signor Presidente, dopo il chiarimento fornito dal relatore circa la relazione stabilita tra i 30 e i 45 minuti.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, mantiene il suo emendamento 40. 2, non accettato dalla Giunta?

LUCIFREDI. Sì, signor Presidente.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, mi sembrerebbe utile che fosse chiarita l'interpretazione del sesto comma dell'articolo 40, per sgomberare il campo da ogni equivoco.

Noi stabiliamo, nella prima parte di questo articolo, dei termini di tempo a disposizione di chi parla; stabiliamo nel secondo comma che, ove questi termini siano trascorsi e l'oratore sia stato richiamato inutilmente due volte, il Presidente gli toglie la parola; nel sesto comma, ora contestato, fissiamo la possibilità di deroga a tali norme, a richiesta, prima dell'inizio della seduta, da parte di un presidente di gruppo.

Come è stato ricordato, tale norma è stata accolta a maggioranza in sede di Giunta del regolamento: io non appartenevo a quella maggioranza, proprio per il timore che è stato ora espresso.

Il sesto comma inizia con le parole: « i primi due commi del presente articolo non si applicano ». Ora io credo che anche coloro che vogliono la deroga di cui al sesto comma non intendano che se un presidente di gruppo desidera che uno dei suoi oratori, o in ipotesi tutti gli oratori del gruppo, abbiano un margine di tempo maggiore a disposizione, questo significhi necessariamente che in quel momento si sospende l'efficacia del primo comma. Vorrà dire che per quegli oratori che hanno fatto questa richiesta il termine è maggiore, ma non che in quel momento tutti siano liberi di parlare quanto vogliono. E questo ha

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 FEBBRAIO 1971

una sua logica. Il giorno in cui si discutesse della legge generale sull'amministrazione, noi potremmo pregare l'onorevole Lucifredi di parlare più a lungo di 40 minuti, per illustrarci principi di diritto amministrativo, con utilità certamente di tutti.

LUCIFREDI. Ipotesi romanzesca. Non succederà mai.

ANDREOTTI. Certamente, con utilità. Che poi il voto successivo sia conseguente all'utilità è un'altra cosa. Ma l'utilità di apprendere delle cose da chi è particolarmente competente nella materia in discussione certamente esiste, onorevole Lucifredi.

Non mi pare che, in questa ipotesi, ne segua che tutti coloro che prendono la parola in quella tale discussione siano svincolati dai termini. Vorrei almeno questa interpretazione.

Mi pareva, però, che poi l'onorevole Lucifredi avesse proposto una subordinata, che forse egli dovrebbe formalizzare meglio nel momento in cui andiamo al voto. Comunque, mi pare importante chiarire il valore della norma, perché dire soltanto che i primi due commi del presente articolo non si applicano può dar luogo ad una interpretazione estensiva che credo sia fuori dello spirito anche di chi è favorevole a questa deroga.

PRESIDENTE. Onorevoli relatori, come Presidente della Giunta, mi pare che l'osservazione dell'onorevole Andreotti debba essere presa in considerazione.

LUZZATTO, *Relatore*. Certamente.

ROGNONI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROGNONI, *Relatore*. Penso che, dopo quello che è stato detto da più parti e da ultimo dall'onorevole Andreotti, si possa per il momento accantonare l'articolo 40 per cercare di formalizzare quelle proposte sulle quali mi pare che si sia formata una certa opinione favorevole.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Mi oppongo alla richiesta di accantonamento dell'articolo 40. L'articolo 40 investe un problema di fondo, signor Presidente, che va risolto.

Posso tutt'al più essere d'accordo su una sospensione della seduta di un quarto d'ora per consentire al Comitato dei 9 di riunirsi.

dopodiché la Camera deve votare l'articolo 40. Non consento cioè con la proposta di andare avanti nell'esame del regolamento senza avere risolto questa questione di fondo.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Signor Presidente, accantonamento significa evidentemente riesame di tutto l'articolo, quindi anche di tutti gli emendamenti presentati ad esso. Non capisco perché, ad un certo momento, si debba decidere che si esaminano alcuni emendamenti, autorevolissimi, introdotti fra l'altro nel corso della discussione, e non quelli precedenti.

Sono del parere che la questione debba essere riesaminata, perché praticamente con il comma sesto dell'articolo 40 si impedisce a quelle formazioni politiche che non raggiungono il numero di dieci deputati di svolgere qualsiasi azione, per esempio in sede di prolungamento della discussione o — diciamolo chiaramente — in sede di dichiarazione di ostruzionismo.

Siccome si tratta di un problema importante ed impegnativo, che deve riguardare tutti i gruppi e non soltanto quelli che si trovano in questa situazione nella presente legislatura, proporrei che l'argomento venisse trattato con maggiore ponderatezza e che quindi l'accantonamento significasse il riesame di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 40.

In pratica, ripeto, il comma sesto sta a significare che talune formazioni che hanno un numero ridotto di aderenti sono prive di certi diritti. Non capisco, poi, perché dobbiamo dare questa rilevanza al numero di dieci deputati, facendo in modo che una formazione politica che non raggiunga questo quoziente sia spogliata di taluni diritti. E sostanzialmente arbitrario fissare il numero di dieci deputati come indispensabile per esercitare certi diritti, in quanto tale principio priva taluni membri di questa Assemblea di quegli stessi diritti. Si pone in essere cioè una discriminazione.

Non faccio nessuna difesa del parlamentare singolo. È un pezzo da museo, un pezzo d'antiquariato, questa posizione, ed io non la difendo. Ma è una realtà che esistono formazioni politiche che non raggiungono il numero di dieci deputati.

Signor Presidente, vorrei che qui dicessimo con chiarezza queste cose. La costituzione dei gruppi è sempre fatta su misura, dopo le elezioni. Quindi evidentemente una norma che stabilisce il numero di 10 o 20 deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 FEBBRAIO 1971

per la costituzione di un gruppo altro non è che una norma di comodo, cioè una norma che viene fatta in relazione ad accordi politici, a situazioni politiche. Non c'è nessuna norma della Costituzione che stabilisce questo. In questa maniera vengono espropriati i piccoli gruppi politici che non hanno più nessun valore anche su questo terreno.

Su questo argomento noi non ci dobbiamo far prendere dalla fretta dell'approvazione del testo, fretta che nessuno, del resto, ha. È quindi opportuno l'accantonamento per l'esame di tutta quanta la materia, nel modo più pacato e soprattutto nel modo più disinteressato possibile.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, pur insistendo nel mio emendamento principale, in via subordinata vorrei proporre che il sesto comma dell'articolo 40 fosse così formulato:

« Le norme dei primi due commi del presente articolo non si applicano quando un presidente di gruppo ne faccia richiesta per un membro del suo gruppo, prima che la discussione abbia inizio ».

In questo modo s'intende facilmente che la deroga è concessa secondo quel criterio interpretativo, al quale si è riferito poc'anzi l'onorevole Andreotti, criterio che io sarei ben lieto fosse codificato nella norma positiva. Dubito che lo stesso risultato possa scaturire in via di pura interpretazione dell'attuale testo. Usando invece le parole « per un membro del suo gruppo » si rende inequivocabile l'interpretazione della norma.

CERAVOLO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERAVOLO DOMENICO. Il gruppo del PSIUP ritiene si debbano sospendere i lavori per consentire al Comitato dei 9 di esaminare tutta la materia regolata dall'articolo 40 e di prendere anche in considerazione le varie ipotesi che sono state avanzate.

Per noi questo articolo è molto importante, direi anzi che esso è condizionante anche per il prosieguo del dibattito. In poche parole, vogliamo dire che il voto finale è anche condizionato dalla soluzione del problema riguardante questo articolo.

IOTTI LEONILDE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOTTI LEONILDE. Signor Presidente, ho chiesto la parola per dire semplicemente che ci associamo alla richiesta di rinvio della materia alla Giunta.

PRESIDENTE. Data l'ora, ritengo opportuno a questo punto rinviare a domani il seguito del dibattito, invitando il Comitato ristretto della Giunta per il regolamento a riesaminare nel frattempo sia le questioni sollevate sull'articolo 40, sia quelle relative all'articolo 28 precedentemente accantonato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Per lo svolgimento di interrogazioni.

SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, ieri sera, insieme al collega Tripodi, avevo sollecitato la discussione in quest'aula di due interrogazioni riguardanti rispettivamente i fatti di Reggio, particolarmente gravi nella giornata di ieri, ed i fatti accaduti a Milano venerdì scorso. La Presidenza si era fatta carico di sollecitare il Governo e il sottosegretario Sarti, a sua volta, aveva assicurato di riferire la richiesta al ministero dell'interno e di dare una risposta alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

RUSSO CARLO, *Ministro senza portafoglio*. Non ero presente alla seduta di ieri perché impegnato al Senato. Sono stato informato solo qualche minuto fa della richiesta. Mi farò carico di riferire al ministro dell'interno e farò il possibile per dare una sollecita risposta.

SERVELLO. Grazie, onorevole ministro.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO